



COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	41
DATA DI EMISSIONE	04/02/2021

ORIGINALE

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 33/2015. CIG: Z94301B675

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

(arch. Stefano Beltrami - decreto di nomina Sindacale n. 43 del 28.12.2020)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000

richiamati:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- la legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019), “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>> e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, “Testo unico in materia di edilizia”, (DPR 380/01) e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2015, numero 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” (LR 33/15);
- la D.G.R. n. X/2129 dell'11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia” (DGR 2129/2014);
- la D.G.R. n. X/5001 del 30 marzo 2016 di “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica” (DGR 5001/2016);
-

Considerato che:

- con DGR 2129/2014 la Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento delle zone sismiche confermando la classe di sismicità 2 per tutto il territorio di Gavardo;
- a far data 10 aprile 2016, con l'art. 2 della LR 33/2015, sono state trasferite ai Comuni le funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza delle costruzioni in zone sismiche;
- ai sensi della DGR 5001/2016 il Comune deve organizzare la gestione delle funzioni trasferite, in forma singola o associata, e nominare un'autorità competente che, individuata all'interno dei propri uffici, dovrà provvedere all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione sismica;

visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 6/07/2016, il comune di Gavardo:

- ha scelto temporaneamente di esercitare in forma singola le funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza delle costruzioni in zone sismiche, in attuazione delle funzioni trasferite ai sensi della LR 33/2015;
- ha nominato quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni previste dalla LR 33/2015 in materia di opere o costruzioni in zona sismica e relativa vigilanza, il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
- ha demandato all'autorità competente, come sopra individuata, tutti gli adempimenti inerenti compreso le nomine di professionisti esperti in grado di supportare l'autorità competente nello svolgimento di tali funzioni;

Accertato che:

- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»" (GU n. 140 del 17 giugno 2019 - in vigore il 18 giugno 2019) ha introdotto nuove disposizioni nella normativa statale sulla disciplina delle costruzioni in zone sismiche, in particolare con l'art. 94 bis, e modifiche agli artt. 65, 67 e 93, nell'ambito del d.p.r. 380/2001;
- in data 01/08/2019 è stata pubblicata da Regione Lombardia D.G. Territorio e protezione civile la Circolare regionale 29 luglio 2019 - n. 9. "Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della l. 55/2019";
- nella sopra richiamata circolare è specificato che gli interventi da sottoporre ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 33/2015, sono esclusivamente quelli individuati ai punti 2) e 3), lettera a), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 ricadenti nei territori dei Comuni classificati in zona sismica 2 e 3;
- In Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 93, 94 e del comma 4 dell'art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 e dell'art. 6 della l.r. 33/2015, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare i lavori, senza preventiva comunicazione di deposito all'Autorità competente comunale, nei seguenti casi per tutti gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui rispettivamente alle lettere b) e c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001, localizzati nelle zone sismiche 2 e 3;

preso atto altresì che a seguito dell'entrata in vigore della soprarichiamata normativa non si possono iniziare i lavori, senza preventiva comunicazione di deposito all'Autorità competente comunale per tutti gli per tutti gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei

riguardi della pubblica incolumità, di cui rispettiva mente alle lettere b) e c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001;

preso atto che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 33/2015 all'atto del deposito della documentazione lo Sportello Unico rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito di opere strutturali;

accertato che l'attestazione di avvenuto deposito viene rilasciata a seguito di verifica formale in merito a:

- Completezza della documentazione a corredo dell'istanza, così come previsto dalla normativa: l'Allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" e l'allegato E "Contenuto minimo della documentazione" forniscono un quadro riepilogativo della documentazione, costituita dagli elaborati progettuali, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni che, ai sensi della L.R. 33/2015, vengono richieste in relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e della sua localizzazione;
- Coerenza della documentazione con i modelli in merito predisposti ed approvati con i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 33/2015;
- Regolarità della documentazione in ordine alla debita sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti competenti alla progettazione e realizzazione dell'intervento, esplicitati nell'istanza, redatta secondo la specifica modulistica di cui all'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" e corredata della specifica documentazione di cui all'allegato E "Contenuto minimo della documentazione";

visto che l'autorità competente si è precedentemente avvalsa nello svolgimento delle funzioni di cui sopra, del supporto di professionisti esperti e competenti in materia (esterni all'ente poiché lo stesso risulta privo delle idonee figure professionali),

accertato che:

- le spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni di supporto sopra indicate saranno rimborsate dai diritti di segreteria stabiliti dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 51 del 02.10.2019;
- i compensi saranno corrisposti semestralmente in funzione delle pratiche effettivamente pervenute al comune ed istruite dall'ufficio;
- la spesa complessiva del servizio non potrà superare la stima effettuata in funzione del numero di pratiche che si stima dovranno essere istruite (30.000,00 € oltre iva e cassa);

considerato che si è pertanto demandato l'impegno della somma da liquidare con imputazione successiva;

considerato che dal 01.01.2020, i Depositi Sismici vengono istruiti in autonomia dal personale dell'Area Gestione del Territorio che non si avvale più del supporto tecnico specialistico per le verifiche relative alla fase A dei Depositi, ma è necessario anche per gli anni 2021 e 2022 e 2023 avvalersi invece del servizio di supporto tecnico specialistico all'Autorità Competente per le funzioni di rilascio delle Autorizzazioni, controllo e vigilanza delle costruzioni in zone sismiche per le Autorizzazioni e per i Depositi Sismici;

considerato che il controllo dei depositi sismici sorteggiati a campione viene effettuato attraverso l'espressione di due pareri tecnici, di cui uno a seguito del controllo sull'esecuzione degli interventi strutturali (come avviene per le Autorizzazioni sismiche) e l'altro a seguito del controllo sul progetto degli interventi strutturali, come indicato nella Delibera di Giunta n. 51 del 02.10.2019;

premesse che l'importo, stimato in conformità al DM Giustizia 17 giugno 2016, per l'incarico in questione è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione;

considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) gli incarichi di servizi tecnici in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 75.000 euro, possono essere affidati in via diretta;

visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

tenuto conto che:

- con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, *affidando direttamente*, la procedura d'aggiudicazione del contratto di prestazione dei servizi in esame;
- le caratteristiche essenziali del contratto che si andrà ad affidare sono qui riassunte:
- *fine* che con il contratto si intende perseguire: esercizio delle funzioni trasferite ai comuni dalla LR 33/2015 in materia di opere o costruzioni in zona sismica e relativa vigilanza;
- *oggetto* del contratto: esecuzione della prestazione finalizzata a fornire il servizio di supporto tecnico specialistico all'autorità competente:
- attività di supporto tecnico per il rilascio dell'autorizzazione sismica;
- attività di supporto tecnico per l'effettuazione dei controlli.
- *forma* del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 30.000,00 oltre iva e cassa, e secondo quanto previsto dallo schema della convenzione per l'esecuzione della prestazione professionale;

Ritenuto che:

- il servizio di supporto tecnico all'autorità competente in materia sismica, debba proseguire garantendo tra l'altro la continuità delle attività avviate precedentemente;
- per l'esecuzione del servizio richiesto, è necessario comprovare la competenza in materia nonché aver effettuato servizi analoghi negli ultimi anni;
- la proficua esperienza condotta sinora con lo studio Tecno Progetti di Calvisano ha consentito di procedere nel rispetto dei termini di legge, in modo efficace e con la dovuta competenza tecnico-amministrativa;
- il servizio offerto è stato pienamente rispondente alle esigenze dell'ente e si è svolto secondo un costruttivo confronto sia con il personale dell'ufficio tecnico, sia con i tecnici esterni;

accertato che:

avvalendosi della piattaforma informatica SINTEL di regione Lombardia (ID n. 133385582), in data 08.01.2021 è stata richiesta un'offerta, per l'esecuzione del servizio richiesto, a:

- Studio Tecnico TECNO PROGETTI di Calvisano (BS), P.IVA/C.FISC. 01875150987, in Via San Felice 55B, Ing. GIANLUIGI MACCABIANI, iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia, al numero 2742;

l'offerta è pervenuta in data 08.01.2021 come segue:

Onorario e spese a discrezione per le prestazioni sopra indicate, relativo all'esame dei progetti, per interventi da autorizzare e per controlli a campione (lettere da A ad E della tabella), e per i controlli sull'esecuzione, anche mediante sopralluogo (lettera F della tabella):

	Tipo di intervento (*)	Caso (**)	Contributo netto	Contributo
A	Nuove costruzioni, ampliamenti e adeguamenti con volumetria (***) V, espressa in metri cubi	$V < 100$	150,00 €	190,32 €
		$100 \leq V < 1.000$	200,00 €	253,76 €
		$1.000 \leq V \leq 5.000$	300,00 €	380,64 €
		$V > 5.000$	400,00 €	507,52 €
B	Miglioramenti, con volumetria (***) V, espressa in metri cubi, risultante dallo stato di progetto	In tutti i casi	200,00 €	253,76 €
C	Interventi locali o riparazioni	In tutti i casi	200,00 €	253,76 €
D	Opere non quantificabili con la volumetria, con dimensione massima D, espressa in metri	$D < 10$	150,00 €	190,32 €
		$10 \leq D \leq 30$	250,00 €	317,20 €
		$D > 30$	300,00 €	380,64 €
E	Varianti sostanziali ("influenti sulle strutture" secondo DGR 5001/2016, allegato D) (****)	In tutti i casi	200,00 €	253,76 €
F	Controlli sull'esecuzione degli interventi, anche mediante sopralluogo	In tutti i casi	150,00 €	190,32 €

(*) Nel caso in cui si tratti di opere in classe d'uso III o IV, i contributi indicati devono essere aumentati del 50%

(**) Nel caso di denunce di lavori riferibili a più organismi strutturali, il contributo totale va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale

(***) La volumetria, espressa in metri cubi, corrisponde a quella indicata nella "Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento" entro e fuori terra (MODULO 12, allegato all'istanza di autorizzazione sismica) e va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto dei lavori e misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione, fino all'estradosso della copertura, così come risultante dallo stato di progetto.

(****) Se nella variante sostanziale sono previsti nuovi organismi strutturali, per ciascuno di essi si applicano gli importi previsti per i nuovi progetti.

valutata l'offerta idonea in relazione all'oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l'appalto direttamente all'operatore economico;

accertato che:

- le spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni di supporto sopra indicate saranno rimborsate dai diritti di segreteria stabiliti dalla Giunta comunale;

- i compensi saranno corrisposti semestralmente in funzione delle pratiche effettivamente pervenute al comune ed istruite dall'ufficio;
- la spesa complessiva del servizio non potrà superare la stima effettuata in funzione del numero di pratiche che si stima dovranno essere istruite (30.000 € oltre iva e cassa);

tutto ciò richiamato e premesso,

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di acquistare, mediante affidamento diretto, il servizio descritto in narrativa, per gli anni 2021,2022,2023, quindi, di aggiudicare in via definitiva il contratto a:
 - Studio Tecnico TECNO PROGETTI di Calvisano (BS), P.IVA/C.FISC. 01875150987, in Via San Felice 55B, *Ing. GIANLUIGI MACCABIANI*, iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia, al numero 2742;
3. di demandare l'impegno della somma da liquidare con imputazione successiva, come in premessa specificata, dando atto che la prestazione non potrà superare complessivamente euro 30.000,00 oltre iva e cassa, e sarà esigibile in quota parte entro il 31 dicembre 2021, in quota parte entro il 31 dicembre 2022 ed in quota parte entro il 31 dicembre 2023;

IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Beltrami Stefano / Infocert Spa